

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modificazioni e integrazioni, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il Regolamento (CEE) n. 2092/91;

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

**RICHIAMATO** il Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi;

**VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) n. 426/2011 della Commissione del 2 maggio 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

**RICHIAMATO** il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 1 febbraio 2012 (Disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'articolo 28 del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici);

**CONSIDERATO** che, ai sensi del citato decreto ministeriale, le persone fisiche e giuridiche che producono, preparano, immagazzinano o importano da un Paese terzo i prodotti biologici di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio sono tenuti a notificare alla Regione competente per territorio l'inizio della propria attività e le variazioni successive tramite il Sistema Informativo Biologico (SIB);

**CONSIDERATO** che gli operatori biologici, ovvero i soggetti da essi delegati, si registrano al SIB con regole di autenticazione definite dalle Regioni che dispongono i propri sistemi;

**ATTESO** che nelle Regioni che non dispongono di propri sistemi informativi per la gestione informatizzata dei procedimenti amministrativi relativi alle notifiche dell'attività degli operatori biologici si applicano le regole di autenticazione previste per la gestione delle utenze del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);

**CONSIDERATO** che la costituzione del fascicolo aziendale disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173) costituisce il presupposto per la notifica dell'inizio delle attività da parte dei operatori biologici;

**ATTESO** che i soggetti cui è stato conferito mandato per la gestione del fascicolo aziendale, attraverso una specifica integrazione del mandato, sono legittimati a inserire nel SIB la notifica in nome e per conto dell'operatore;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 1 febbraio 2012, le Regioni stabiliscono le modalità di conferimento della delega da parte degli operatori biologici ai soggetti che svolgono funzioni di assistenza tecnica agli operatori, al fine dell'inserimento nel SIB delle relative notifiche;

**RITENUTO** necessario dare attuazione alle disposizioni dell'articolo 5 del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 1 febbraio 2012 prevedendo che gli operatori biologici, per l'inserimento nel SIB delle notifiche della propria attività e delle relative variazioni possano delegare oltre ai Centri di Assistenza Agricola che hanno ricevuto

il mandato per la gestione del relativo fascicolo aziendale, anche ad altri soggetti che svolgono funzioni di assistenza tecnica agli operatori regionali quali i professionisti del settore e le associazioni biologiche che contano almeno dieci associati sul territorio regionale;

**RICHIAMATO** l'articolo 3, comma 3, lettera l), della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale – ERSA) in ordine alle competenze dell'ERSA in materia di tenuta dell'elenco regionale degli operatori biologici;

**VISTO** lo Statuto di autonomia;

Su proposta dell'Assessore regionale risorse rurali, agroalimentari e forestali,

la Giunta regionale, all'unanimità,

## **DELIBERA**

1. In attuazione alle disposizioni dell'articolo 5 del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 1 febbraio 2012 gli operatori biologici di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modificazioni e integrazioni, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il Regolamento (CEE) n. 2092/91, sono tenuti a notificare alla Regione l'inizio della propria attività e le variazioni successive tramite il Sistema Informativo Biologico (SIB).

2. Per le finalità di cui al punto 1 gli operatori biologici delegano i Centri di Assistenza Agricola che hanno ricevuto il mandato per la gestione del relativo fascicolo aziendale, mediante specifica integrazione del mandato stesso, oppure gli agronomi, periti agrari e agrotecnici iscritti nei relativi ordini e collegi professionali, o le associazioni biologiche che contano almeno dieci associati sul territorio regionale, mediante apposito atto formale di delega.

3. I professionisti del settore e le associazioni biologiche di cui al punto 2 richiedono alla Direzione competente in materia di risorse rurali, agroalimentari e forestali l'abilitazione a operare sul SIB in nome e per conto degli operatori deleganti.

4. Di comunicare la presente deliberazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE